

Numero protocollo: DataProtocollo: / /

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n.8 del 16/03/2021

OGGETTO: MISURE di CONTENIMENTO dell'EMERGENZA SANITARIA da COVID-19 a SEGUIT	O
dell'INCREMENTO dei CASI di POSITIVITÀ RISCONTRATI sul TERRITORIO COMUNALE	

il SINDACO

PREMESSO che con D.L n. 2/2021 è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 30 aprile 2021;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117, comma 1, sancisce che: "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]";
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che: "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
- l'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2020, n. 47, che, al comma 9, stabilisce che: «Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro »;
- il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e, in particolare l'art.1, comma 5 «Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, falla salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private»;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 5 marzo 2021, con la quale è stato disposto che nei confronti della Regione Campania si applicano le misure di cui all'art. 1,comma 16-quater, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;
- la precedente ordinanze sindacale n. 6 del 2 marzo 2021 avente pari oggetto e per la quale era prevista la scadenza in data 15/3/2021;
- l'ordinanza n. 7 del 10.3.2021 del presidente della Regione Campania;

CONSIDERATO che:

- l'andamento della pandemia nel territorio comunale seppur rallentatosi a seguito delle misure adottate, vede ancora una elevato numero di casi di positività (68 positivi su nemmeno 5000 abitanti);
- nel richiamare al più rigoroso rispetto delle regole individuali anti covid-19 (distanziamento, mascherine, igiene delle mani), al fine di ridurre al massimo i contatti tra persone, si rende pertanto, necessario confermare i provvedimenti in scadenza di cui all'ordinanza n. 6 del 2 marzo adottata dal sottoscritto che non risultino dovuti dalla popolazione quale conseguenza dell'ingresso della Campania in "zona rossa" o dell'intervento del Presidente di Regione con la citata ordinanza n. 7/2021;

pertanto:

ORDINA dal 16 marzo al 21 marzo che:

• viga il divieto di accesso nei locali ove vengono esercitate le attività di bar stabilendo che i titolari provvedano a servire la clientela sull'uscio, inibendo l'ingresso nei locali mediante

- l'apposizione di barriere;
- resti inibito l'accesso a tutti i campi da gioco, ad ingresso non presidiato, presenti sul territorio comunale;
- Si ricorda, inoltre, che la vigenza delle misure da "zona rossa" disposte per la Campania dalla richiamata ordinanza del Ministro della Salute e la citata ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 7/2021 dispongono:
 - che la circolazione delle persone sul territorio comunale e l'uscita e l'ingresso dallo stesso sono consentire solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità;
 - è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali.
 - è disposta la chiusura al pubblico dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici e piazze fatta salva la sola possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private;
 - di rispettare con scrupolo tutte le vigenti disposizioni emergenziali e in particolare:
 - il divieto di stanziamento antistante i bar e locali di somministrazione di alimenti e bevande per un tempo che non sia quello strettamente necessario all'attesa di quanto ordinato;
 - o il divieto di consumo di cibo e/o bevande nei pressi dei bar e locali di somministrazione di alimenti e bevande;
- Si invitano, le altre attività commerciali, diverse dai bar, di provvedere ove possibile a servire la clientela sull'uscio evitando l'accesso nei locali;

La verifica dell'osservanza delle presenti disposizioni è demandata ai VV.UU ed alle autorità di P.S., che in caso di inosservanza applicheranno le sanzioni di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Inoltre,

DISPONE

altresì, che la presente venga notificata, mediante PEC a:

- ✓ Prefettura di Benevento <u>protocollo.prefbn@pec.interno.it</u>
- ✓ Asl Morcone <u>distrettosanitario.bne@pec.aslbenevento.it</u>
- ✓ Stazione Carabinieri di Morcone tbn30886@pec.carabinieri.it
- ✓ Polizia Municipale in SEDE vigilanza.morcone.bn@asmepec.it

	f.to Luigino CIARLO
E' copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi	
MORCONE, lì/	
Il Sindaco Luigino CIARLO	